

**Allegato "B"**



Comune di RIGNANO SULL'ARNO  
(Provincia di FIRENZE)

## ***Regolamento per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno***

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2023



## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per l'applicazione da parte del Comune di Rignano sull'Arno dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rignano sull'Arno, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi.
2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio così come definite dalla Legge Regionale. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Strutture alberghiere
- Campeggi
- Case per ferie
- Ostelli
- Rifugi escursionistici
- Affittacamere e Bed&breakfast professionali e non professionali
- Case vacanze
- Residence
- Residenze d'epoca
- Locazioni turistiche
- Agriturismi
- Villaggi turistici

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive e non risultano residenti nel Comune di Rignano.
2. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo d'imposta sono individuati nei gestori delle strutture ricettive.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.
4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on-line, previa sottoscrizione di specifica convenzione, a cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno.

## **Articolo 4**

### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale del Comune di Rignano sull'Arno.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento dei 16 anni di età;
  - b) gli autisti di pulman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
  - c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - d) Gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate;
  - e) i portatori di handicap ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;
  - f) i soggetti che assistono i degenti ricoverati (anche in day-hospital) presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune;
  - h) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purchè in possesso di un'attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovanti le ragioni del pernottamento.
  - i) Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
  
2. La misura dell'imposta di soggiorno è ridotta:
  - a) Del 50% nei periodi di bassa stagione (mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio).

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di Gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica.
2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Rignano sull'Arno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
  - a) mediante il sistema Pago PA;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
  - c) altra modalità stabilita dal Comune.
3. Qualora, per un trimestre, la somma da versare al Comune risulti inferiore ad € 12,00, il gestore della struttura può effettuare, per lo stesso trimestre, la dichiarazione negativa e conteggiare i pernottamenti nonchè versare tale somma nel trimestre successivo.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Rignano sull'Arno, in concomitanza con l'inizio delle attività, devono obbligatoriamente registrare le proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal comune di Rignano sull'Arno.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonchè alle esenzioni e riduzioni

previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

3. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora la struttura non abbia avuto pernottamenti soggetti ad imposta nel trimestre di riferimento, la dichiarazione trimestrale, anche se negativa, deve essere presentata ugualmente.
4. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati tramite il portale di cui al comma 1, messo a disposizione dall'Ente.,
5. I gestori delle strutture ricettive devono presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione di cui al D.M. 29 aprile 2022 secondo le modalità nello stesso riportate.

### **Articolo 8**

#### **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti ed Enti esterni, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

### **Articolo 9**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 10**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11**

#### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici..

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13**

Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento avrà decorrenza dal 1/04/2024 ai sensi dell'art. 13 comma 15 quater del D.L. 201/2011.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento è pubblicato, per esteso, sul sito del Comune di Rignano sull'Arno.